



COMUNE DI SPERLINGA

PROVINCIA DI ENNA

Ordinanza Sindacale n. 15 del 12/05/2026

**Oggetto: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia.
Anno 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la presenza di stoppie, erbacce e vegetazione spontanea, che caratterizzano i terreni incolti, favoriscono il pericolo di incendi, non solo di natura dolosa;
- che nel territorio comunale esistono terreni incolti infestati da tale vegetazione spontanea, sterpaglie ed arbusti che, appunto, possono essere facile esca o strumento di propagazione d'incendi;
- che i citati terreni incolti, in talune circostanze, sono posti al confine con strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali, comunque ad uso pubblico, con accentuazione del pericolo di incendi;

DATO ATTO : che il territorio comunale è stato più volte interessato da eventi calamitosi, cagionati dal propagarsi di vasti incendi boschivi o d'interfaccia, con incenerimento di vaste zone del territorio comunale ed interessamento di molte colture, servizi comunali e immobili privati;

RAVVISATA: quindi, la necessita di intervenire in merito - anche nella qualità di "Autorità territoriale" di Protezione Civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della Protezione Civile - con l'emanazione di apposito provvedimento inteso a prevenire il fenomeno degli incendi;

VISTI:

- la Legge n 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'O.P.C.M. N 3606 del 28.08.2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del c.p. che prevedono la pena della reclusione o dell'arresto, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento;
- l'articolo 54 lett C D.Lgs. 18.08.2000 n 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- **D.A. n.63/GAB, (Assessorato del Territorio e dell'Ambiente)co la quale è stato decretata la stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno;**
- la Legge Regionale 14 aprile 2006 n 14 che, all'art. 3, recepisce nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni delle Legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000 n 353;
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto dell'Assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente del 30.09.2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 17.10.2014 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il vigente "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi", approvato il 12.12.2020;
- il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che, all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione Civile;
- il Regolamento Comunale sui "Fuochi controllati in agricoltura",

PRESO ATTO:

- degli indirizzi operativi dettati dalla nota Prefettura protocollo n 49837 del 22.05.2020 "Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi operativi.", assunta al protocollo generale dell'Ente in data 22.05.2020 col n. 7579;
- del protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'ANCI Sicilia;
- Visto il D.A n. 63/GAB del 12.03.2026 Dell'Assessorato del Territorio dell'Ambiente con il quale è stata decretata la Stagione antincendio boschivo per l'anno 2026 dal 15 Maggio al 31 Ottobre,
 - VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;
 - VISTE le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

ORDINA

Per tutto il periodo **dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2026 è Vietato.**

1. . accendere fuochi per la bruciatura della paglia ,sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
2. In prossimità di boschi ,terreni agricoli, aree arborate o cespugliate , nonché lungo le strade di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
3. Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia stoppie, sterpaglie,
4. Adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diversi da quella appositamente individuate a comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

5. Al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione spontanea intorno alle case (abitate o non) e/o strutture pubbliche, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15 dai muri perimetrali. In caso di accertata violazione dell'infrazione di cui al presente punto, l'Organo accertatore informerà il Sindaco per l'eventuale intervento in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa a carico dei soggetti inadempienti;

5. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi, confinanti con le reti viarie (strade) ricadenti all'interno del territorio comunale, devono provvedere, **entro il termine del 14 Maggio 2026**, alla pulizia, almeno per una **fascia di 5 metri** dal confine stradale, da erbe, ramaglie, foglie secche, vegetazione spontanea o altro materiale combustibile, provvedendo alla rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno del proprio fondo, ad una distanza di almeno **10 metri dal confine** stradale o procedendo alla loro combustione, nei tempi e con le modalità previsti al superiore **punto 2**. In caso di inadempienza il Sindaco potrà eseguire l'intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dei soggetti inadempienti;

6. gli Enti proprietari delle strade, **entro il 14 Maggio 2026**, devono provvedere alla pulizia delle cunette e delle banchine infestate da vegetazione spontanea, provvedendo anche allo sfalcio di tutta la vegetazione esistente ai margini della carreggiata.

In caso di inadempienza, poiché la vegetazione ai bordi della strada può rappresentare pericolo per anche l'innesco di incendi, il Sindaco valuterà la possibilità di intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dell'Ente proprietario della strada;

7. Ferme le eventuali Responsabilità penali di cui infrange le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25,00 ad euro 500,00**.

8. Nel caso di procurato incendio o a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco, sarà applicata, oltre la sanzione prevista da Codice Penale, quella amministrativa determinata **dal Sindaco da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00**, ai sensi **dell'art. 10, comma 6**, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (**Legge quadro in materia di incendi boschivi**);

9. I proventi contravvenzionali derivanti dalle infrazioni ai contenuti della presente Ordinanza, dovranno essere versati al **COMUNE DI SPERLINGA (EN)**. Autorità competente a ricevere il rapporto e/o scritti difensivi è il **SINDACO DEL COMUNE DI SPERLINGA (EN)**;

10. Ogni provvedimento in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza deve ritenersi annullato.

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze Corpo Forestale della	tel. 112
	tel. 1515
Regione Sicilia Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Centrale	tel. 115
Regionale di Protezione Civile – SORIS	tel. 800404040

Numero Unico Emergenze Corpo Forestale della Regione Sicilia Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Centrale Polizia Municipale di Naso Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS

AVVERTE

ESECUZIONE DEI LAVORI

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni adiacenti le reti viarie di trasporto, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, potrà essere attuato il potere sostitutivo di pulizia dei terreni, addebitandone i relativi oneri economici ai proprietari\conduttori inadempienti.

DIVIETI NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art 10 della legge n. 353\2020 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

^ Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;

^ Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

^ Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n 353\2020.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI NELLE ZONE PERCORSE DAL FUOCO

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad **euro 1,00** e non superiore ad **euro 62,00**.

Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 207,00** e non superiore ad **euro 413,00**; La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art 20, comma 1, lettere c) della legge n 47\85 e s.m.i. (**arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di euro 15.493,00 ad un massimo di euro 51.645,00**). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

CONDANNE PENALI

Si applicano gli art . 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a **10 anni**, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

ONERA

L'ufficio di segreteria a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la pubblicazione (Albo e sito Istituzionale), nonché alla divulgazione della stessa, con affissione negli esercizi commerciali, ed alla trasmissione, per le rispettive competenze:

^COMUNE DI NICOSIA

^COMUNE DI GANGI

^LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(SERVIZIO 3''- PROTEZIONE CIVILE)

^COMMISARIATO DI P.S. DI NICOSIA

^ ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SPERLINGA

^ AL DISTACCAMENTO DEL CORPO FORESTALE DI NICOSIA

^ COMMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ENNA

INFORMA

Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

**IL SINDACO
DR GIUSEPPE CUCCI'**